



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



# **Il nuovo esame di maturità nel decreto legge n. 127/2025**

**convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164**

**Dirigente scolastica Teresa Periti  
coordinatrice provinciale servizio ispettivo  
PAT**

12.01.2026



# Il decreto legge n. 127/2025

convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164

L'**articolo 1** del **decreto-legge 9 settembre 2025 , n. 127** convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, prevede diverse misure, tra cui una serie di **modifiche al d. lgs. 62/2017**.

Tali modifiche riguardano diversi aspetti dell'esame che conclude i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado

# Struttura dell'articolo 1 del decreto legge n. 127/2025

i commi 1 e 2 riguardano l'esame di maturità

il comma 3 riguarda gli esami integrativi (modifiche al d. lgs. 226/2005)

il comma 4 riguarda i compiti dell'INVALSI (modifica al d. lgs. 213/2009, comunicazione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove del grado 13)

il comma 5 riguarda l'elaborato critico degli anni non terminali (modifica della legge 150/2024) ATTENZIONE da noi resta valido il nostro regolamento provinciale al momento, come lo scorso anno.

il comma 6 riguarda la ridenominazione dei PCTO in "formazione scuola-lavoro" (modifica della legge 145/2018)

i commi 7 e 8 riguardano la formazione specifica per i commissari dell'esame di maturità

# Una nuova denominazione (art. 1 c. 1 e c. 2)

*L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **è denominato** «esame di maturità». (comma 1)*

**Non** si tratta dunque di una questione puramente **nominalistica**.

*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, **è sostituita** dalla seguente: «esame di maturità». (comma 2)*

Il ritorno di questo termine “storico”, mai davvero abbandonato nell'uso comune, si inserisce nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 12 del d. lgs. 62/2017, che concerne “**Oggetto e finalità dell'esame**”.



# Un esame “di maturità” già il nome evoca il cambiamento

«L'esame **di maturità** verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, **e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona**» (nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)

Si prospetta dunque una valutazione che è chiamata a considerare, oltre a conoscenze, abilità e competenze, anche aspetti più complessi e trasversali come **maturità, autonomia, responsabilità**.

# La funzione orientativa

**«L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni»**

(nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)

La funzione orientativa, già presente nella formulazione originaria del comma, è rafforzata attraverso la finalizzazione “a sostenere scelte consapevoli”.

# La formazione scuola-lavoro non può non esserci

**In questo caso si tratta proprio di un cambio nominalistico puro**

La riformulazione del comma 2 dell'articolo 12 d. lgs. 62/2017: *“In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturità **tiene conto anche** della partecipazione alle attività di **formazione scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* recepisce la nuova denominazione degli ex “percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO.

# La formazione scuola-lavoro

Ecco il comma dedicato: *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. **Fermi restando** gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 **sono ridenominati** «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.*

**In questo caso, quindi, cambia solo la denominazione.**



# L'educazione civica altro aspetto da valorizzare

Sempre nell'articolo 12 del d. lgs. 62/2017, al comma 3 il riferimento all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è sostituito con quello all'Educazione civica: «**L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92**».

Attenzione all'espressione: "**le competenze maturate**" (nel testo previgente erano "le attività svolte"); evidentemente esse rivestono un ruolo importante nella maturazione personale che l'esame è chiamato a verificare.

Ritroviamo la stessa espressione nel comma 9 dell'art. 17, dedicato al colloquio: «*La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle **competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica**, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe*».

# Commissioni più snelle

La modifica dell'articolo 16 comma 4 prevede che: «*Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da **due** membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da **due** membri interni, **affidenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito***». La norma:

- riduce il numero dei commissari
- prevede uno specifico decreto ministeriale che identifichi le aree disciplinari cui le discipline affidate ai commissari afferiscono (si ricorda che il precedente dm relativo alle aree disciplinari era il n. 319 del 2015)

# Validità dell'esame

All'articolo 17 del d. lgs. 62/2017 è aggiunto il comma 2- bis:

**«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2».**

La disposizione, più volte annunciata dal Ministro, mira a contrastare il fenomeno dei candidati che si rifiutano di sostenere la prova orale.

# Il “decreto materie”

La riformulazione del comma 7 del medesimo articolo 17 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (il cosiddetto “**decreto materie**”, da emanare **entro il mese di gennaio**) l'individuazione:

delle discipline **oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio

dell'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio

delle **quattro discipline oggetto del colloquio** d'esame

delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

È importante sottolineare che **per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti**. Anche per i CAPES non cambia nulla.



# Un colloquio concentrato su 4 discipline

Il comma 9 dell'articolo 17 del d. lgs. 62/2017, dedicato al colloquio, è stato profondamente ripensato.

Mentre in passato la commissione era chiamata a scegliere un "materiale" (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) l'analisi del quale costituiva l'avvio del colloquio, che verteva su tutte le discipline per le quali avevano titolo i commissari, ora la norma prevede:

«Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline** individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di **verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi** propri di ciascuna disciplina, la **capacità di utilizzare e raccordare** le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il **grado di responsabilità e maturità raggiunto**.»

# Un colloquio che mira a valorizzare lo sviluppo integrale della persona

Dunque «*Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché **del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità** raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona*».

È evidente che, nella prospettiva di un colloquio in grado di cogliere e valorizzare maturazione personale, autonomia, responsabilità, impegno che tenga conto sia dell'intero percorso di studio che delle esperienze e azioni dell'extra-scuola, il **Curriculum dello studente** assume una particolare rilevanza.

# Le novità relative al punteggio integrativo

Il comma 5 dell'articolo 18 del d. lgs. 62/2017 prevedeva la possibilità di assegnare un punteggio integrativo fino a 5 punti al candidato che avesse almeno trenta punti di credito scolastico un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno a cinquanta punti.

Il punteggio integrativo è stato profondamente modificato: il comma 5 citato recita infatti ora: «*La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un **massimo di tre punti** ove il candidato abbia ottenuto un **punteggio complessivo di almeno novanta punti**, tra credito scolastico e prove d'esame*».

# La formazione per i commissari d'esame

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge prevede stanziamenti di fondi, a decorrere dall'anno 2026, «anche per la **formazione** specifica dei docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità».

A norma del comma 8, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 «costituisce **titolo preferenziale** per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7».



# Regolamento dPR 135/2025 revisione della disciplina in materia di valutazione L.150/2024

## **Province di Trento e Bolzano** **articolo 12 del dPR 122/2009**

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del dPR 122/2009 in base al quale sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





GRAZIE

